

# **Concessione al Comune di Rovereto dell'area di sosta situata sul piazzale antistante l'Istituto di istruzione "Don Milani"**

## **Determinazione n. 22 del 22/02/2019**

**Concessione a favore del Comune di Rovereto dell'area di sosta situata sul piazzale antistante l'attuale sede dell'Istituto di istruzione "Don Milani" (p.ed. 2854 C.C. Rovereto).**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 25/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 22 DI DATA 22 Febbraio 2019

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Concessione a favore del Comune di Rovereto dell'area di sosta situata sul piazzale antistante l'attuale sede dell'Istituto di istruzione "Don Milani" (p.ed. 2854 C.C. Rovereto).

RIFERIMENTO : 2019-S167-00029

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 12

Il Dirigente rileva quanto segue.

Con deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n. 75 di data 14 aprile 2008 e con determinazione del Dirigente del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo n. 73 di data 5 luglio 2007 è stato disposto l'acquisto a titolo gratuito da parte della Provincia, dal Comune di Rovereto, del compendio immobiliare attuale sede dell'Istituto di istruzione "Don Milani", identificato dalle pp.edd. 2475 e 2854 C.C. Rovereto, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Comune di Rovereto in materia di interventi di edilizia scolastica da effettuare sul territorio del Comune di Rovereto, siglato in data 17 maggio 2003.

Con contratto di data 2 luglio 2008 n. di racc. 37672 n. rep. 26950, è stato formalizzato l'atto di cessione a titolo gratuito concernente il trasferimento da parte del Comune di Rovereto a favore della Provincia Autonoma di Trento del sopraindicato compendio immobiliare adibito ad attuale sede dell'Istituto di istruzione "Don Milani" e ubicato a Rovereto in Via Balista n. 1.

Con determinazione del dirigente del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo n. 95 di data 31 ottobre 2008, è stata disposta la concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (Amministrazione concedente) al Comune di Rovereto (Concessionario), dell'area situata sul piazzale antistante l'Istituto di Istruzione "Don Milani" di Rovereto, corrispondente a n. 105 parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, identificata dalla p. ed. 2854 C.C. Rovereto.

La durata della concessione in uso di cui all'alinea precedente decorre dal 13 novembre 2008, giorno di sottoscrizione dell'atto di concessione, con termine fissato alla data del 31 dicembre 2018.

Il Comune di Rovereto, in relazione alla scadenza del contratto di cui all'alinea precedente, considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso, al fine di disporre di adeguate aree di sosta aperte al pubblico, ha chiesto con nota acquisita al prot. n. 48135 di data 14 gennaio al Servizio Infanzia e istruzione del primo grado la disponibilità a rinnovare la concessione in uso degli spazi in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori 10 anni.

Il Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, accertato che la concessione degli spazi richiesti alle condizioni convenute non reca pregiudizio alle attività e finalità istituzionali della Provincia, con nota di data 29 gennaio 2019 prot. n. S167/2019/58933/26.10-2018-6/DB, ha invitato il Comune di Rovereto a sottoscrivere per accettazione preliminare l'atto di concessione, relativo all'area di sosta situata sul piazzale antistante l'Istituto di istruzione "Don Milani" (p.ed. 2854 C.C. Rovereto).

Il Comune di Rovereto con nota di data 14 gennaio 2019, nostro protocollo n. 112377 di data 19 febbraio 2019, ha inoltrato al Servizio Infanzia e istruzione del primo grado il contratto sottoscritto per accettazione preliminare a mezzo del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze, redatto sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (Amministrazione concedente) al Comune di Rovereto (Concessionario) dell'area situata sul piazzale antistante l'Istituto di istruzione "Don Milani" di Rovereto, corrispondente a n. 105 parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, identificata dalla p.ed. 2854 C.C. Rovereto;

RIFERIMENTO : 2019-S167-00029

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 12

- Durata: dal giorno della sottoscrizione dell'atto di concessione, fino al 31 dicembre 2028. La concessione è revocabile dall'Amministrazione concedente in qualsiasi momento per esigenze di pubblica utilità e a suo insindacabile giudizio e senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta;

- Canone di concessione: viene prevista la corresponsione di un canone pari, per il 2019, ad Euro 102,17 (centodue/17) annui, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.p. 19 luglio 1990, n.

23, da aggiornarsi a partire dall'1 gennaio 2020 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale; il canone sarà soggetto ad adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 1/1995;

- Condizioni:

- i beni oggetto di concessione non potranno essere distolti dalla destinazione a parcheggio, se non previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente; il Concessionario si impegna quindi ad utilizzare l'area in concessione esclusivamente per lo scopo richiesto; la concessione sarà quindi rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'Amministrazione concedente in caso di diversa destinazione;

- la parte dell'area corrispondente a 38 parcheggi inclusi i relativi spazi di manovra, evidenziata nella planimetria allegata all'atto di concessione, sarà disponibile al pubblico senza limitazione di orari, secondo le indicazioni apposte dal Comune con adeguata segnaletica. I rimanenti 67 parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, individuati nella planimetria allegata all'atto di concessione, saranno disponibili al pubblico limitatamente ai periodi e agli orari extrascolastici (dal lunedì al venerdì dalle 23.30 alle 7.30; sabato,

domenica, festivi, luglio e agosto senza limitazione di orari);

- il Concessionario si obbliga a non prevedere limitazioni orarie né oneri tariffari per l'utilizzo, da parte del personale del citato Istituto scolastico, dell'area oggetto di concessione;

- l'apertura al pubblico dell'area oggetto di concessione comporta a carico del Concessionario l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne la Provincia da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata l'area stessa; il concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'apertura al pubblico e dell'utilizzo dell'area, sollevando l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati;

- il Concessionario si obbliga a che l'apertura al pubblico dell'area oggetto di concessione non esponga la stessa al pericolo di danni, nel qual caso il Concessionario dovrà provvedere a riparare a propria cura e spese i danni eventualmente verificatisi;

- il Concessionario si assume l'onere della manutenzione ordinaria della p.ed. 2854 C.C. Rovereto, incluso lo sgombero neve ed esclusa la manutenzione del verde;

- l'amministrazione concedente si riserva facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00029

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 12

- spese contrattuali: a carico del Concessionario Tutto ciò premesso IL DIRIGENTE
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e in particolare l'articolo 38, comma 6 ter;
- visto la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 11 luglio 2003 che, per la fattispecie, prevede l'esonero dalla cauzione e la corresponsione di un canone ricognitorio nella misura minima di legge, pari, per il 2019, ad Euro 102,17, così come determinato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 1850 di data 5 ottobre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 28 gennaio 1991, n. 2 e ss.mm.;

**D E T E R M I N A**

1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi essenziali riportati in premessa, un contratto di concessione attiva, già sottoscritto per accettazione preliminare dal Comune di Rovereto, relativo all'attribuzione in concessione al Comune di Rovereto dell'area situata sul piazzale antistante l'Istituto di istruzione "Don Milani" di Rovereto, corrispondente a n. 105 parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, identificata dalla p.ed. 2854 C.C. Rovereto;
2. di accordare sanatoria al rapporto di concessione in oggetto, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2019 fino alla data della presente determinazione, tenuto conto che le difficoltà incontrate nel perfezionamento dell'istruttoria non hanno consentito di procedere celermente alla definizione della pratica;
3. di prendere atto che per l'anno 2019 il canone di concessione ricognitorio ammonta ad Euro 102,17 (Euro centodieci/17) ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23;
4. di dare atto che l'importo di Euro 102,17 corrispondente al canone di concessione per l'anno 2019 è stato già accertato ed introitato al capitolo 122250/008 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
5. di accertare la somma complessiva di Euro 919,53 e di imputare l'importo annuo di euro 102,17 sul capitolo 122250/008 - Entrate - per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2020 al 2028;

RIFERIMENTO : 2019-S167-00029

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 12

6. di dare atto che gli accertamenti di cui al punto 5) potranno essere annualmente aggiornati in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento ai criteri dettati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, mediante apposito atto gestionale;
7. di dare atto che il contratto di concessione di cui al punto 1) sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. 906-13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00029

Pag 5 di 6 RT - DB

Num. prog. 5 di 12

001 Planimetria 002 Schema concessione parcheggi Don Milani Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S167-00029

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 12

Num. prog. 7 di 12

Allegato parte integrante SCHEMA CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

dott. ROBERTO CECCATO, nato a Trento, il 15 agosto 1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m.;

(2) COMUNE DI ROVERETO, con sede in Rovereto, Piazza Podestà n. 11, codice fiscale n. 00125390229, rappresentato da:

dott. FESTI GIANNI, nato a Rovereto (TN) il 9 agosto 1971, domiciliato ai fini del presente atto in Rovereto, il quale, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze;

In conformità alla determinazione del dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado e alla deliberazione della Giunta del Comune di Rovereto, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione premesso che:

a) con deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n. 75 di data 14 aprile 2008 e con determinazione del dirigente del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo n. 73 di data 5 luglio 2007, è stato disposto l'acquisto a titolo gratuito da parte della Provincia, dal Comune di Rovereto, del compendio immobiliare attuale sede dell'Istituto di Istruzione "Don Milani", identificato dalle pp.edd. 2474 e 2854 C.C. Rovereto, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Comune di Rovereto in materia di interventi Num. prog. 8 di 12

di edilizia scolastica da effettuare sul territorio del Comune di Rovereto, siglato in data 17 maggio 2003;

b) con contratto di data 2 luglio 2008 n. di racc. 37672 e n. rep. 26950 è stato formalizzato l'atto di cessione a titolo gratuito concernente il trasferimento da parte del Comune di Rovereto a favore della Provincia Autonoma di Trento del sopraindicato compendio immobiliare adibito ad attuale sede dell'Istituto di Istruzione "Don Milani", ubicato a Rovereto in Via Balista n. 1;

c) con determinazione del dirigente del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo n. 95 di data 31 ottobre 2008, è stata disposta la concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (Amministrazione concedente) al Comune di Rovereto (Concessionario), dell'area situata sul piazzale antistante l'Istituto di Istruzione "Don Milani" di Rovereto, corrispondente a n. 105 parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, identificata dalla p. ed. 2854 C.C. Rovereto;

d) la durata della concessione in uso di cui alla lettera c) decorre dal 13 novembre 2008, giorno di sottoscrizione dell'atto di concessione, con termine fissato alla data del 31 dicembre 2018;

e) il Comune di Rovereto, in relazione alla scadenza del contratto di cui alla lettera c), considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso, al fine di disporre di adeguate aree di sosta aperte al pubblico, ha chiesto con nota acquisita al prot. n. 48135 di data 14 gennaio al Servizio Infanzia e istruzione del primo grado la disponibilità a rinnovare la concessione in uso degli spazi in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori 10 anni;

f) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 38, comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula la seguente ATTO DI CONCESSIONE

## ART. 1

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominato anche "Amministrazione concedente", a mezzo del suo soprannominato rappresentante, dà in concessione al COMUNE DI ROVERETO, di seguito denominato anche "Concessionario", che a mezzo del suo soprannominato rappresentante accetta, l'area di sosta situata sul piazzale antistante l'Istituto di Istruzione "Don Milani" di Rovereto, identificata dalla p. ed. 2854 C.C. Rovereto, corrispondente a n. 105 (centocinque) parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, così come appare nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A). La parte dell'area corrispondente a 38 (trentotto) parcheggi, evidenziati nella citata planimetria con colore giallo, inclusi i relativi spazi di manovra, sarà disponibile al pubblico senza limitazioni di orari, secondo le Num. prog. 9 di 12

indicazioni apposte dal Comune con apposita segnaletica. I rimanenti 67 (sessantasette) parcheggi, inclusi i relativi spazi di manovra, facenti parte della stessa p.ed. 2854, saranno disponibili al pubblico limitatamente ai periodi e agli orari extrascolastici (dal lunedì al venerdì dalle ore 23.30 alle ore 7.30; sabato, domenica, luglio e agosto senza limitazione di orari).

## ART. 2

Il bene oggetto di concessione non potrà essere distolto dalla destinazione a parcheggio se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente; il Concessionario si impegna quindi ad utilizzare l'area di cui all'art. 1 esclusivamente per lo scopo richiesto; la presente concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'Amministrazione concedente in caso di diversa destinazione. Il Concessionario si assume altresì l'onere della manutenzione ordinaria della p.ed. 2854 C.C. Rovereto, incluso lo sgombero neve ed esclusa la manutenzione del verde. Il medesimo si obbliga altresì a che l'apertura al pubblico dell'area oggetto di concessione non esponga la stessa al pericolo di danni, nel qual caso il Concessionario dovrà provvedere a riparare i danni eventualmente verificatisi a proprie cure e spese.

Il Concessionario si obbliga a non prevedere limitazioni orarie né oneri tariffari per l'utilizzo, da parte del personale del citato Istituto scolastico, dell'area oggetto della presente concessione.

Resta peraltro inteso che l'inosservanza da parte del Concessionario, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario, con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso a danno e spese del Concessionario decaduto. Resta altresì inteso che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

## ART. 3

La durata del presente atto di concessione viene, di comune accordo, stabilita con inizio dal giorno della sottoscrizione dell'atto stesso e termine il giorno 31 dicembre 2028. La concessione è revocabile dall'Amministrazione concedente in qualsiasi momento per esigenze di pubblicità utilità, a suo insindacabile giudizio e senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

## ART. 4

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione concedente un canone annuo pari, per il 2019, ad Euro 102,17 (Euro centodieci/17), ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, da Num. prog. 10 di 12

aggiornarsi a partire dall'1 gennaio 2020 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione concedente.

Il canone sarà oggetto di adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.p. n. 1/1995. Si dà atto che il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno, a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in corso, per adeguamento fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

## ART.5

L'apertura al pubblico dell'area oggetto della presente concessione comporta per il Concessionario l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'Amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e

il fine cui viene destinata l'area stessa.

Il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'apertura al pubblico e dell'utilizzo dell'area oggetto della presente concessione. Il Concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati.

ART. 6

Il Concessionario, non potrà cedere la concessione oggetto del presente atto, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi di cui all'art. 1 (uno), senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente.

ART. 7

Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o a quanto contenuto nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta - con conseguente risoluzione unilaterale

Num. prog. 11 di 12

dell'atto stesso - salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente sia per il recupero di eventuali danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

Le spese contrattuali relative alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di concessione, non soggetto a trascrizione anche se di durata superiore a 9 (nove) anni, sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-13516/2005 di data 31 agosto 2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa.

Redatto in duplice copia, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI ROVERETO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E FINANZE

- dott. Gianni Festi -

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Infanzia e istruzione del primo grado Il Dirigente - dott. Roberto Ceccato -

Num. prog. 12 di 12